

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

### IV<sup>a</sup> SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

### COMUNICATO UFFICIALE N. 252/CGF

(2008/2009)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 10 giugno 2009, ha adottato le seguenti decisioni:

#### 1° Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. Gabriele De Sanctis, Dr. Vito Giampietro – Componenti; Dr. Raimondo Catania – Rappresentante dell'A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri - Segretario.

- 1) RICORSO DEL SIG. BRIC IGOR AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER L'INTERA STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 E PER TUTTO DETTO PERIODO DI SOSPENSIONE DALL'OBBLIGO DI ASTENERSI DALL'ASSISTERE AGLI ALLENAMENTI E ALLE GARE UFFICIALI E NON ALL'INTERNO DEL RECINTO DI GIUOCO; OVVERO IN ALTERNATIVA: DELL'AMMENDA DI € 15.000,00 DA CORRISPONDERE NEI MODI ORDINARI ENTRO IL TERMINE DELL'1.9.2009 PENA LA CANCELLAZIONE DALL'ALBO DEI TECNICI, INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico della F.I.G.C. – Com. Uff. n. 127 del 15.5.2009)**

#### Ordinanza istruttoria

La Corte ritenuta la necessità di accertare se il provvedimento disciplinare adottato a carico dell'odierna ricorrente, della cui mancata esecuzione si tratta, per la cui comunicazione è stato utilizzato il servizio telegrafico, sia stato ricevuto dal destinatario, così come previsto dall'art. 38, comma 7, C.G.S., in relazione all'art. 35, 4.1, C.G.S..

#### P.Q.M.

Dispone che la Segreteria della Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico fornisca la prova della ricezione da parte dell'interessato del telegramma datato 21.7.2008.

Rinvia al 25.6.2009 ore 15:00.

**2° Collegio composto dai Signori:**

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. Vito Giampietro, Avv. Laura Vasselli – Componenti; Dr. Raimondo Catania – Rappresentante dell’A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri - Segretario.

**2) RICORSO DEL G.S. ROMA CALCIO FEMMINILE AVVERSO LE SANZIONI:**

- **SQUALIFICA PER 5 GARE AL SIG. SERAFINI GIANPIERO;**
- **SQUALIFICA PER 3 GARE AL SIG. COLA FABIO,**  
**INFLITTE SEGUITO GARA TORRES CALCIO/ROMA CALCIO FEMMINILE DEL**  
**16.5.2009** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 100 del 20.5.2009)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal G.S. Roma Calcio Femminile di Roma.  
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Mario Serio

-----

**Publicato in Roma il 10 giugno 2009**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete